

Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale –  
Obiettivo nazionale 2. Integrazione - piani di intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi

Piano Regionale prog-2463

LAB'IMPACT

# Progetto FAMI Lab'Impact

PROG. 2463 - CUP: E89F18000510007



# Le fattispecie estranee al codice dei contratti pubblici

ANCI LOMBARDIA

Avv. Paolo Della Cagnoletta

16.01.2020



## DOVE ERAVAMO RIMASTI.. **ANAC** e documento di consultazione...

Le fattispecie **estrane** al codice dei contratti pubblici sono quelle ove si verificano i seguenti presupposti:

- a. la procedura **non abbia carattere selettivo**, come nel caso delle procedure di co-programmazione e/o **CO-progettazione** nonché delle procedure di autorizzazione e accreditamento, aperte a tutti gli operatori che chiedano di partecipare, senza che sia stato previamente individuato un numero o un contingente prefissato;
- b. **non tenda, neppure prospetticamente, all'affidamento di un servizio sociale**. Non rientrano nel caso di specie e sono quindi assoggettate al codice dei contratti pubblici le procedure di co-progettazione finalizzate alla gestione o alla co-gestione a titolo oneroso di un servizio sociale;
- c. la procedura disciplinata dal diritto interno miri all'affidamento ad un ente di diritto privato di un servizio sociale ma lo stesso sia **svolto a titolo integralmente gratuito ossia in assenza di un corrispettivo**. Come chiarito dal Consiglio di Stato nel parere richiamato, per aversi concretamente una prestazione a titolo gratuito deve esserci un aumento patrimoniale da parte della collettività cui corrisponde una diminuzione patrimoniale del capitale lavoro o del patrimonio del prestatore.....**senza rimborso né remunerazione, a puro scopo di solidarietà sociale...**(v.art.20 50/16 )



## LA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO

Le amministrazioni possono adottare procedure di co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del codice del terzo settore.

### TITOLO VII DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI

#### Art. 55.

#### *Coinvolgimento degli enti del Terzo settore*

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti *partner*.



## LA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO

Tale strumento può essere utilizzato per promuovere la realizzazione degli interventi previsti nei piani di zona attraverso la concertazione, con i soggetti del terzo settore, di forme e modalità di:

- a. inclusione degli stessi nella rete integrata dei servizi sociali;
- b. collaborazione fra P.A. e soggetti del terzo settore;
- c. messa in comune di risorse per l'attuazione di progetti e obiettivi condivisi.



## LA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO

Al fine di garantire la correttezza e la legalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni, nel favorire la massima partecipazione dei soggetti privati alle procedure di co-progettazione, devono mantenere in capo a sé stesse la titolarità delle scelte. In particolare, devono:

- predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli interventi,
- definire le aree di intervento,
- stabilire la durata del progetto e individuarne le caratteristiche essenziali, redigendo un progetto di massima che serve anche a orientare i concorrenti nella predisposizione della proposta progettuale.



## LA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO

Le procedure di co-progettazione di servizi sociali che siano finalizzate all'individuazione di enti partner destinati a **svolgere il servizio programmato a titolo oneroso** devono avvenire nel rispetto delle procedure di affidamento del codice dei contratti pubblici.



## LA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'articolo 42 del codice dei contratti pubblici, l'amministrazione deve adottare misure idonee ad **evitare l'insorgere di conflitti di interesse anche potenziali** nel caso in cui l'ente del terzo settore che ha partecipato alla progettazione del servizio **in assenza di preventiva gara partecipi alla procedura successivamente bandita per l'affidamento dello stesso**. In particolare, l'amministrazione deve evitare che la partecipazione alla fase della progettazione si traduca nel **vantaggio competitivo** di un concorrente rispetto agli altri partecipanti.

f. effettuazione gara per l'individuazione del gestore della struttura. Il Bando dovrà prevedere un punteggio a favore dei soggetti che hanno collaborato con il Comune nella fase di co-progettazione dei servizi.



## LA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO -...UN ESEMPIO

c. predisposizione, dopo l'approvazione del progetto preliminare, di un bando ad evidenza pubblica per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore - in tutte le sue varie ed autonome articolazioni - disponibili alla partecipazione ad un percorso di co-progettazione dei servizi che saranno avviati nella struttura in oggetto. I soggetti selezionati interagiranno anche con il professionista incaricato della progettazione. Il bando dovrà contenere espressamente le condizioni irrinunciabili per l'Amministrazione Comunale offrendo altresì ai partecipanti la possibilità di sviluppare le proprie ed originali proposte. Tale percorso dovrà concludersi con la redazione di una una bozza di "Linee guida per la gestione dei servizi nella Vecchia Filanda".

f. effettuazione gara per l'individuazione del gestore della struttura. Il Bando dovrà prevedere un punteggio a favore dei soggetti che hanno collaborato con il Comune nella fase di co-progettazione dei servizi.



## LA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO

---

**D.P.C.M. 30 marzo 2001.**

**Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della [L. 8 novembre 2000, n. 328.](#)**

---

### *7. Istruttorie pubbliche per la coprogettazione con i soggetti del terzo settore.*

1. Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi. Le regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonché per la individuazione delle forme di sostegno.



## LA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO

---

**D.P.C.M. 30 marzo 2001.**

**Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della [L. 8 novembre 2000, n. 328.](#)**

---

23.2.3 La collaborazione per la realizzazione degli obiettivi si sostanzia in una compartecipazione del partner alla realizzazione del progetto con proprie risorse intese come beni immobili, attrezzature, strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, attività di coordinamento e organizzazione, cura dei rapporti con la rete territoriale.



## LA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO

### ANAC...

normativo riferito al terzo settore. In particolare, l'istituto previsto dal citato decreto ha un ambito oggettivo più ristretto, essendo destinato agli interventi innovativi e sperimentali e sembra essere strutturato come progettazione sempre finalizzata anche alla gestione del servizio. Tale istituto rappresenta una deroga all'applicazione del codice dei contratti pubblici sostanziandosi in un accordo di collaborazione tra la stazione appaltante e un soggetto del Terzo settore. In sostanza, parrebbe che siano proprio gli elementi dell'innovazione e della sperimentazione a giustificare la deroga al codice dei contratti pubblici, richiedendosi, per la concreta attuazione dell'istituto e per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati, procedure specifiche e diversificate volte a favorire la massima partecipazione e la piena espressione degli organismi del Terzo settore.



Numero 03235/2019 e data 27/12/2019 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 19 dicembre 2019

«Il parere del Consiglio di Stato, sebbene molto incentrato sull'intervento di ANAC in termini di legittimazione genetica dei propri poteri, modificatisi alla luce dell'evoluzione del quadro normativo in tema di contratti pubblici, è degno di nota poiché sembra – ancorché in via indiretta, in parte contraddicendo quanto statuito nel 2018 – **confermare il valore autonomo e originario della disciplina contenuta nel Codice del terzo settore rispetto al Codice degli appalti.** Non solo: il parere in oggetto permette agli enti locali di elaborare, nell'ambito delle proprie prerogative e discrezionalità amministrativa quegli atti amministrativi (vedi per tutti il regolamento comunale sugli affidamenti dei servizi di cui all'art. 5 CTS) ritenuti opportuni e/o necessari a disciplinare in modo organico, coerente e adeguato i rapporti di collaborazione con le organizzazioni del terzo settore.» (A.SANTUARI)



## LA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO --- TORNANO UTILI LE INDICAZIONI DI REGIONE LOMBARDIA



- 1

Serie Ordinaria n. 1 - Martedì 03 gennaio 2012

### D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

#### D.G. Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale

D.d.g. 28 dicembre 2011 - n. 12884

Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali

- La procedura si svolgerà in **tre fasi distinte**.
- La partecipazione dei soggetti del Terzo Settore alla Fase A) e alla Fase B) non può dar luogo in alcun modo a corrispettivi comunque denominati.
- In via preliminare sarà cura del Comune:
  1. rendere noto ai soggetti del Terzo Settore operanti nel territorio di riferimento (Comune o ambito di zona) l'intenzione dell'Ente Locale di avviare il processo di co-progettazione definendo un progetto di massima e stabilendo le regole che lo disciplineranno;
  2. invitare i soggetti del Terzo Settore a manifestare la disponibilità alla co-progettazione.





## LA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO

### FASE A)

Riguarda la selezione del soggetto o dei soggetti, con cui sviluppare le attività di co-progettazione di realizzazione nel territorio comunale una rete innovativa, integrata e diversificata dei servizi che si produce in evidenza pubblica nel rispetto delle norme di legge e dei criteri di selezione.

Si tratta quindi di avviare un'istruttoria pubblica allo scopo di identificare il/i soggetto/i del Terzo Settore che si possa qualificare come partner dell'Ente Pubblico.

### FASE B)

E' la fase nella quale i responsabili tecnici del/dei soggetto/i selezionato/i ed i responsabili comunali condividono e avviano l'attività di vera e propria co-progettazione .

Si tratta quindi di prendere a riferimento il progetto/i presentato/i dal soggetto/i selezionato/i e procede alla sua discussione critica, alla definizione di variazioni ed integrazioni coerenti con i programmi dell'Amministrazione interessata, anche in relazione alla progettazione sovra comunale dei piani di zona, ed alla definizione degli aspetti esecutivi, tenendo conto in particolare della definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire; della definizione degli elementi e delle caratteristiche di innovatività, sperimentabilità, integrazione con il territorio e miglioramento della qualità degli interventi e delle attività co-progettate; della definizione del costo delle diverse prestazioni e dell'individuazione delle prestazioni migliorative e dei relativi costi ed economie nonché alla definizione delle eventuali compartecipazione alle spese da parte degli utenti/famiglie.

### FASE C)

E' la fase relativa alla stipula della convenzione





# LE CONVENZIONI

## Art. 56.

### *Convenzioni*

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 111 possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.





# LE CONVENZIONI


3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.



# LE CONVENZIONI

4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli *standard* organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle

persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale –  
Obiettivo nazionale 2. Integrazione - piani di intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi

Piano Regionale prog-2463

LAB'IMPACT

# Progetto FAMI Lab'Impact

PROG. 2463 - CUP: E89F18000510007



# Grazie per l'attenzione

ANCI LOMBARDIA

Avv. Paolo Della Cagnoletta

16.01.2020